

LA PUBBLICITA' DEGLI AVVOCATI

COSA SI PUO' FARE	COSA NON SI PUO' FARE	CODICE DEONTOLOGICO	
<p>con QUALUNQUE MEZZO, anche informatico, dare informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - offrire tramite internet separazioni e divorzi contrattuali con accordo già raggiunto da euro 800,00 (CNF) - fare una inserzione pubblicitaria su un quotidiano locale in cui si indica semplicemente recapito studio, orario di ricevimento, qualifica effettivamente posseduta di legale cassazionista e di mediatore-conciliatore (CCD Torino) 	<p><u>Distribuire volantini in un condominio composto da circa cento unità.</u> La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro (art. 9) propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale.</p> <p><u>Offrire, in una pubblicità su un quotidiano, due pareri all'anno, per tre anni, verso un corrispettivo, invariabile e modesto, prefissato a forfait</u> (lesivo della dignità e del decoro (art. 9))</p> <p>Indicano nel sito web come <u>specialisti tutti i legali addetti</u> senza che ve ne siano i presupposti</p> <p>Mantenere sul proprio sito internet <u>l'indicazione di essere titolare di una cattedra universitaria anche dopo la cessazione dell'incarico</u> (rinvio a giudizio CDD TO)</p> <p>Spedire inviti ai clienti in cui si dichiara che al termine della cerimonia sarà distribuito un</p>	<p>Art. 17 – Informazione sull'esercizio dell'attività professionale 1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2. Le informazioni diffuse pubblicamente <u>con qualunque mezzo</u>, anche informatico, debbono essere <u>trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.</u> 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.</p> <p>Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza 1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con <u>indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro,</u> diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia</p>	<p>Art. 35 – Dovere di corretta informazione 1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, <u>quali che siano i mezzi utilizzati</u> per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di <u>verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza,</u> facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 2. L'avvocato non deve dare informazioni <u>comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.</u> 3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza. 4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento. 5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione. 6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato. 7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia</p>

	<p>omaggio offerto da una nota azienda, il cui logo è riprodotto sull'invito medesimo (rinvio a giudizio per violazione dell'art. 37 CDF – CDD TO).</p> <p>Inviare una lettera in punto possibilità di richiedere risarcimento danni, dopo una nota e pubblica vicenda di uno sciopero, ad una platea di imprenditori che non avevano in realtà richiesto consulenza ai medesimi legali (sanzioni dell'avvertimento e censura per violazione art. 37 CDF – CDD TO)</p>	<p>della propria reputazione e della immagine della professione forense.</p> <p>DIGNITA': da <i>dignitatem</i> astratto di <i>digus</i> "degno/meritevole" da intendersi degno/meritevole di rispetto nell'opinione comune (in quanto a propria volta rispetti i canoni della vita comune)</p> <p>DECORO: da <i>decorum</i> che conviene, che ben si addice – convenienza d'atti o di cose proporzionata alla condizione di uomo onorato</p>	<p>espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.</p> <p>8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.</p> <p>9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.</p> <p>10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.</p>
<p>INFORMAZIONI trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative</p>	<p><i>Lo studio si occupa di infortunistica stradale "seriamente", senza "spese di istruttoria" e con "totale supporto in ogni fase del procedimento", lasciando così intendere un quid pluris rispetto agli obblighi invece connaturati al corretto esercizio della professione forense.</i></p> <p>ed <i>elogiativa, intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, perché incompatibile con la dignità e il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell'affidamento della collettività.</i></p> <p><i>Definirsi nel sito web "specialista assoluto", enfatizzando altresì le proprie doti professionali,</i></p>		<p>Art. 37 – Divieto di accaparramento di clientela</p> <p>1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.</p> <p>2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.</p> <p>3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.</p>

	<p><i>implicitamente negate alla parte restante della categoria professionale</i></p> <p>L'informazione sull'attività professionale di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa.</p> <p>Indicare nel sito web per pratiche di separazione e divorzio tariffe senza riferimento al contenuto delle prestazioni da rendere e proporzione all'attività da svolgere, non risultando idonea la apposizione della preposizione "da" avanti agli importi e il tasto "scopri di più" a soddisfare i criteri di verità e correttezza, trasparenza e limiti dell'obbligazione professionale (rinvio a giudizio CDD TO)</p>		<p>4. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>5. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.</p> <p>6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.</p>
<p>NO COMPARATIVE con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, SUGGESTIVE o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale</p>			
<p>Rispetto di SEGRETEZZA E RISERVATEZZA</p>	<p><u>Non pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei principali clienti assistiti su questo punto è intervenuta, confermando il</u></p>	<p>Art. 13 – Doveri di segretezza e riservatezza L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa</p>	<p>Art. 28 – Riserbo e segreto professionale 1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il</p>

<p>NON indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano. (art. 35 c. 1 e 8)</p>	<p><i>divieto, anche la Corte di Cassazione n. 9861/2017 in considerazione della forte valenza pubblicistica dell'attività forense.</i></p>	<p>osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.</p>	<p>segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.</p> <p>2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.</p> <p>3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.</p> <p>4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. <p>In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.</p> <p>5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.</p>
<p>indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza (art. 35 c. 3) (Legge 23 novembre 1939, n. 1815. Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza. Art. 1. Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro</p>			

<p>ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati)</p> <p>Segue Art. 35 c.</p> <p>4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.</p> <p>5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.</p> <p>6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.</p> <p>7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.</p>			
--	--	--	--

GLI ARTICOLI SPECIFICI DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE IN MATERIA DI PUBBLICITA'

<p>Art. 17 – Informazione sull'esercizio dell'attività professionale</p> <p>1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.</p> <p>2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.</p> <p>3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.</p>	<p>Art. 35 – Doveri di corretta informazione</p> <p>1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.</p> <p>2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.</p> <p>3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.</p> <p>4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.</p> <p>5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.</p> <p>6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.</p> <p>7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.</p> <p>8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.</p> <p>9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.</p>
--	---

	<p>10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.</p> <p>L'articolo è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 22 gennaio 2016, Le modifiche sono entrate in vigore il 2 luglio 2016.</p> <p>Il testo precedente del comma 1 così recitava: «1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.».</p> <p>I commi soppressi così recitavano: «9. L'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso. - 10. L'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.»</p>
	<p>Art. 37 – Divieto di accaparramento di clientela</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. 2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali. 3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. 4. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 5. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. 6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

GIURISPRUDENZA RECENTE

Incolpato sanzionato dal consiglio territoriale di appartenenza per aver offerto tramite internet “separazioni e divorzi contrattuali con accordo già raggiunto da euro 800,00”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 243

A seguito dell’evoluzione normativa “liberalizzatrice” (iniziata con il D.L. n. 248/2006, proseguita con l’art. 10 L. n. 247/2012 e culminata con l’art. 35 del Nuovo Codice Deontologico), l’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale “con qualunque mezzo”, nel rispetto dei limiti della trasparenza, verità, correttezza e purché l’informazione stessa non sia comparativa, ingannevole, denigratoria o suggestiva. Conseguentemente, **non può (più) considerarsi contrario al decoro ed alla correttezza un messaggio pubblicitario, che contenga tutti gli elementi richiesti dalla predetta disciplina deontologica, sol perché enfattizzi il corrispettivo -se congruo e proporzionato-**, il quale infatti costituisce un elemento contrattuale di interesse primario per il cliente e, quindi, un elemento fondamentale per un’informazione pubblicitaria professionale corretta e completa

Avvocato che aveva pubblicizzato nel quotidiano cittadino ed in alcuni manifesti murali informazioni sulla propria attività professionale, affermando che il suo studio legale si occupava di infortunistica stradale “seriamente”, senza “spese di istruttoria” e con “totale supporto in ogni fase del procedimento”, lasciando così intendere un quid pluris rispetto agli obblighi invece connotati al corretto esercizio della professione forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208

I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’Ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale.

Il codice deontologico, anche a seguito della entrata in vigore delle norme che prevedono la possibilità di dare informazioni sull’attività professionale, non consente una pubblicità indiscriminata ed **elogiativa**, intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, perché **incompatibile con la dignità e il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell’affidamento della collettività.**

Il professionista aveva pubblicizzato il proprio studio con offerta di prestazioni professionali, mediante volantini distribuiti in un condominio composto da circa cento unità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 203

La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale.

Il professionista, in una pagina del proprio sito web, si definiva “specialista assoluto”, enfattizzando altresì le proprie doti professionali, implicitamente negate alla parte restante della categoria professionale

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 29 aprile 2017, n. 49

L'informazione sull'attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 ncd (già 17 e 17 bis cod. deont. previgente) deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa.

Nella specie, il professionista aveva pubblicato sul proprio sito web l'elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa o per questioni particolari. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni, sentenza dell'8 aprile 2016, n. 55.

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017

In considerazione della forte valenza pubblicistica dell'attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, **permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite**, ancorché questi vi consentano

NOTA:

(*) Interessante e di grande rilievo la sentenza n. 9861 del 19/4/2017 con cui le SSUU della Suprema Corte hanno ribadito quanto ha sempre costituito patrimonio condiviso da tutta l'avvocatura e cioè che il rapporto tra clienti ed avvocati non ha valenza meramente privatistica a carattere libero professionale, ma risente positivamente della "forte valenza pubblicistica" della professione forense.

La regolamentazione in ogni sua parte ed in modo determinante del rapporto professionale, per quanto riguarda la relativa costituzione o la cessazione, non è rimessa in via esclusiva alle considerazioni di carattere personale od alle valutazioni di natura economica e, quindi, alle volontà dei contraenti.

Ciò in ragione dell'obbligatorietà della difesa tecnica nell'ambito del processo penale, nonché dell'ampiezza dei poteri (e dei doveri) dei procuratori alle liti nell'ambito del processo civile: elementi questi che evidenziano inequivocabilmente quella peculiarità dell'attività forense, giustificata appunto dalla funzione svolta, che è idonea a legittimare le predette limitazioni dell'autonomia contrattuale in un contesto "che non può essere ricondotto pienamente e semplicemente ad una logica di mercato" (pur dopo il cd decreto Bersani).

Sono allora la particolarità del ruolo dell'avvocato ed il suo status pubblicistico, derivante dall'essere "il necessario partecipe dell'esercizio diffuso della funzione giudiziale", che giustificano, sempre secondo le SSUU, la complessa normativa professionale alla luce del cui valore pubblicistico deve essere valutata la legittimità di quelle previsioni deontologiche restrittive della libertà d'iniziativa.

In applicazione di tali principi, è stata quindi affermata la **legittimità della previsione di cui all'art. 17 3° canone del precedente C.D. (ora 35 co. 8) secondo la quale è vietato all'avvocato, nelle informazioni al pubblico, indicare il nominativo dei propri clienti, ancorché questi vi consentano, nell'ottica di una necessaria cautela diretta ad impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni.**

Significativa e condivisibile risulta infine **la distinzione fatta dalle medesime SSUU circa la non assimilabilità tra la cd pubblicità del dibattito o della sentenza (che non possono essere segreti, seppur entro precisi limiti), e la pubblicità intesa come propaganda diretta a promuovere presso gli utenti interesse per un prodotto, giacché quest'ultima, appunto, deve essere influenzata nelle sue modalità di svolgimento dalle cautele imposte per l'esercizio della professione forense.**

(G.P.)

(**) In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39, secondo cui “Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone. Tale riservatezza, peraltro, non è rinunciabile da parte del cliente”.

Box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta, consistente in due pareri all'anno, per tre anni, verso un corrispettivo, invariabile e modesto, prefissato a forfait.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 349

Pur a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, la pubblicità informativa dell'avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una **proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all'attività svolta**, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie. Infatti, la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le predette limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere-dovere del giudice disciplinare.

NOTA: in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 142, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204.

CCD TORINO

RECENTI ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI TORINO

1) caso in cui vi era una pubblicità tramite quei siti o applicazioni che offrono servizi legali dove si indicano per **specialisti tutti i legali addetti**.

Si sono ipotizzate le seguenti violazioni:

- a) dell'art. 6 del c.d.f. 17.04.1997 e s.m.i per avere violato i principi di lealtà e correttezza ivi previsti, con le condotte infra descritte;
- b) dell'art. 17 bis del medesimo testo per avere consentito, nella qualità di socio con partecipazione al 90 % in s.r.l. a ristretta base soggettiva (due soci) XXX s.r.l., proprietaria del **sito, privo di dominio proprio ed a Lei non direttamente riconducibile**, l'utilizzo del medesimo e dell'applicazione denominata APPZZZZZZZ **senza averne offerta comunicazione al C.O.A. di appartenenza**,
- c) dell'art. 21 del medesimo testo per avere consentito, l'indicazione della circostanza che gli avvocati utilizzati da APPZZZZZZZ per la prestazione delle attività pubblicizzate erano specialisti nelle rispettive materie, pur non essendo quel titolo all'epoca legittimamente spendibile
- d) dell'art. 24 del testo richiamato sub a) e per aver taciuto la sua partecipazione alla società XXX s.r.l. nel corso della sua prima comunicazione al C.O.A.

- 2) caso di inserzione pubblicitaria su un quotidiano locale in cui venivano indicati semplicemente recapito studio, orario di ricevimento, qualifica (effettivamente posseduta) di legale cassazionista e di mediatore-conciliatore. **Notizia di illecito archiviata** non essendosi ravvisata alcuna violazione deontologica. (sulla legittimità di indicare la posseduta qualifica di mediatore già parere CNF 21.09.2011 n. 88).
- 3) due casi per cui il CDD ebbe a disporre il rinvio a giudizio: a) Il caso in cui un collega ha mantenuto sul proprio sito internet **l'indicazione di essere titolare di una cattedra universitaria anche dopo la cessazione** dell'incarico (art. 35 c. 1 CDF); b) Il caso di tre colleghi che, per inaugurare il loro nuovo studio associato, hanno spedito inviti ai clienti in cui dichiaravano che al termine della cerimonia avrebbero distribuito un **omaggio offerto da una nota azienda**, il cui logo era riprodotto sull'invito medesimo: qui abbiamo ravvisato la violazione dell'art. 37 CDF.
- 4) caso di rinvio a giudizio per la seguente incolpazione: " violazione dell'art. 35 n. 1 del vigente codice deontologico per avere l'avv. XXX nel sito internet dal medesimo curato e gestito "YYY", offerto le proprie prestazioni professionali per pratiche di separazione e divorzio indicando **tariffe senza riferimento al contenuto delle prestazioni da rendere e proporzione all'attività da svolgere** ed essendo detto messaggio pubblicitario finalizzato a condizionare la scelta dei potenziali clienti senza fornire adeguati requisiti informativi , **non risultando idonea la apposizione della preposizione "da" avanti agli importi** indicati per le prestazioni professionali e successivamente il tasto " scopri di più" a soddisfare i criteri di verità e correttezza, trasparenza e limiti dell'obbligazione professionale."
- 5) caso concluso, in primo grado, con sanzioni dell'avvertimento e censura per violazione art. 37 CDF per dei legali che avevano inviato una **lettera in punto possibilità di richiedere risarcimento danni**, dopo una nota e pubblica vicenda di uno sciopero, ad una platea di imprenditori che non avevano in realtà richiesto consulenza ai medesimi legali.

ALTRI ARTICOLI DEL CODICE DEONTOLOGICO APPLICABILI ALLA PUBBLICITA' PROFESSIONALE

Art. 9 – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza

1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, **dignità, decoro**, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

PRINCIPI GENERALI	RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA
<p>Art. 13 – Doveri di segretezza e riservatezza L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e</p>	<p>Art. 28 – Riserbo e segreto professionale 1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le</p>

<p>assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.</p>	<p>informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.</p> <p>2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.</p> <p>3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.</p> <p>4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:</p> <p>a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;</p> <p>b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;</p> <p>c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;</p> <p>d) nell'ambito di una procedura disciplinare.</p> <p>In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.</p> <p>5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.</p>
---	---

Art. 14 – Doveri di competenza

L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Art. 15 – Doveri di aggiornamento professionale e di formazione continua

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

PRINCIPI GENERALI	DOVERI DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO
<p>Art. 18 – Doveri nei rapporti con gli organi di informazione</p> <p>1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può</p>	<p>Art. 57 – Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione</p> <p>1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri</p>

fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.

2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.

clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.

2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.